



**DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE**

Prot n. 134562

Decreto rettorale n.413

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, ed in particolare l'art. 33 ("Scuole di Ateneo");

VISTO il proprio Decreto n. 436 del 03.08.2018, con il quale è stata costituita la Scuola di Ingegneria ed emanato il relativo Regolamento, e successiva modifica con Decreto n. 483 del 10.09.2018;

VISTA la proposta di modifica del Regolamento, approvata dal Consiglio della Scuola (seduta del 7 giugno 2019) e dal Senato Accademico (seduta del 11.06.2019), acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione (seduta del 21.06.2019), relativamente agli artt. 5 comma 4 (Vice Presidente della Scuola), 7 comma 1, lett. c (composizione del Consiglio della Scuola), 7 bis (riunione telematica del Consiglio);

DECRETA

Art. 1 – Scuola di Ingegneria – modifica al Regolamento

E' modificato il Regolamento della Scuola di Ingegneria, che costituisce l'allegato al presente Decreto;

Art. 2 - Pubblicità

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all'Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32. Il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo

Modena, 04.07.2019

IL RETTORE
(F.to Prof. Angelo Oreste Andrisano)

*DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE*

Allegato al Decreto n. del

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA

Art. 1

Finalità

- La Scuola di Ingegneria (nel prosieguo del presente Regolamento denominata “Scuola”) rappresenta una struttura di raccordo di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) della L. 240/2010 e all’art. 33 dello Statuto di Ateneo.
- 2. La Scuola provvede al coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti afferenti a essa, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di Studio, e di gestione dei servizi comuni in ottemperanza alle norme Statutarie e regolamentari dell’Ateneo e nel rispetto dell’autonomia e delle prerogative dei singoli Dipartimenti ad essa afferenti limitatamente alle materie non disciplinate dal presente regolamento. La Scuola favorisce in particolare lo sviluppo dell’ingegneria e delle scienze di base mirando a fornire percorsi formativi completi in entrambe le aree.
- 3. I Dipartimenti afferenti alla Scuola si impegnano a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell’offerta formativa della Scuola, secondo le modalità proposte annualmente dalla Scuola e approvate dai Dipartimenti interessati.

Art. 2

Dipartimenti afferenti alla Scuola

- 1. Afferiscono alla Scuola i Dipartimenti indicati nell’Allegato 1.

Art. 3

Corsi di studio coordinati dalla Scuola

- 1. La Scuola coordina i corsi di studio afferenti ai Dipartimenti di cui all’Allegato 1.

Art. 4

Organi della Scuola

- 1. Sono organi della Scuola:
 - a) IL PRESIDENTE;
 - b) L’ORGANO DELIBERANTE (NEL PROSIEGUO DEL PRESENTE REGOLAMENTO DENOMINATO “CONSIGLIO”);
 - c) LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI – STUDENTI.

Art. 5

Presidente della Scuola

- 1. Il Presidente della Scuola rappresenta la Scuola in tutti gli aspetti in cui essa è coinvolta, vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell’ambito della Scuola, convoca e presiede il Consiglio, stabilisce l’ordine del giorno delle sedute e assicura, per quanto di competenza, l’esecuzione delle delibere adottate.
- 2. Il Presidente coordina, per quanto di competenza, il personale tecnico-amministrativo eventualmente attribuito alla Scuola, gestisce le strutture e gli spazi eventualmente assegnati alla Scuola.

**DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE**

3. Il Presidente verifica, in collaborazione con i Direttori dei Dipartimenti e dei Presidenti/Coordinatori dei Corsi di studio, il buon andamento della attività didattiche e controlla l'adempimento dei doveri didattici da parte dei docenti segnalando ai Direttori dei Dipartimenti e agli Organi Accademici eventuali inadempienze, per i provvedimenti di competenza.

4. Il Presidente designa un Vice-Presidente, scelto tra i professori a tempo pieno del Consiglio. Il Vice-Presidente è nominato con decreto Rettorale e sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il Presidente svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 6

Elezione e nomina del Presidente

L'elettorato attivo e passivo e le procedure elettorali sono disciplinati dal capo IX, artt. 51, 52 e 53, del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo.

Art. 7

Consiglio della Scuola

1. Fanno parte del Consiglio della Scuola, con diritto di voto:

a) i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;

b) due rappresentanti dei Presidenti/Coordinatori dei corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" di cui all'Allegato 1, un rappresentante dei Presidenti/Coordinatori dei corsi di studio del Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria di cui all'Allegato 1, un rappresentante dei Presidenti/Coordinatori dei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di cui all'Allegato 1, eletti con voto capitarario da tutti i Presidenti/Coordinatori dei corsi di studio afferenti al rispettivo Dipartimento. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità accademica e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

c) **due rappresentanti del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", un rappresentante del Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria, un rappresentante del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche eletti, con voto capitarario, da tutti i membri afferenti al rispettivo Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo è costituito dai professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che abbiano optato o che optino per il regime a tempo pieno e i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) Legge 240 del 2010 del rispettivo Dipartimento. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità accademica e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.**

d) un rappresentante per Dipartimento degli studenti iscritti a corsi di studio afferenti ai Dipartimenti coordinati dalla Scuola; l'elettorato attivo e passivo è costituito dagli studenti componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;

2. I mandati dei suddetti componenti del Consiglio hanno durata triennale, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato ha durata biennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. La perdita dello status di Direttore di Dipartimento, di Presidente/Coordinatore di corso di Laurea o Laurea magistrale, comporta automaticamente la decadenza dall'incarico di componente del Consiglio.

3. La mancata completa individuazione della rappresentanza di una o più componenti non inficia la

**DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE**

valida costituzione dell'organo.

4. Il Consiglio si riunisce, **anche in modalità telematica**, con cadenza almeno semestrale secondo le modalità disciplinate al successivo articolo 7 bis. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, in formato elettronico, contenente l'ordine del giorno, almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, il quale, dopo aver controllato la validità della seduta, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento di appartenenza del Presidente. Nella fase transitoria le funzioni saranno assolte da una unità dello Staff di Direzione. Il Presidente disciplina l'ordine e la durata degli interventi.
6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno del numero dei componenti aventi diritto al voto, computato al netto degli assenti giustificati.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Nessuno dei componenti del Consiglio può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti e affini entro il quarto grado.
9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la segreteria della Scuola.
10. La partecipazione al Consiglio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 7 bis

Riunioni telematiche. (testo già approvato per i centri interdipartimentali)

1. **il Presidente convoca la riunione tramite posta elettronica. Oltre all'ordine del giorno, la convocazione deve indicare esplicitamente l'orario di inizio e di fine della seduta. I componenti del Consiglio impossibilitati a partecipare alla riunione per impegni precedentemente assunti sono invitati a giustificarsi prima dell'inizio della riunione stessa;**
2. **nel giorno e orario stabilito il Presidente manda a tutti i componenti del Consiglio una mail con cui dichiara ufficialmente aperta la riunione. Alla mail viene allegata la bozza del verbale della seduta e tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno;**
3. **i componenti del Consiglio sono invitati ad intervenire rispondendo alla mail di apertura della riunione in modalità "rispondi a tutti", in modo da permettere a tutti di leggere ogni scambio di opinione concernente i punti all'ordine del giorno;**
4. **le mail che arriveranno oltre l'orario stabilito di conclusione della riunione o che risulteranno non essere state inviate a tutti i componenti del Consiglio non saranno prese in considerazione;**
5. **i componenti del Consiglio che non si sono giustificati risulteranno assenti;**
6. **a conclusione della seduta, il Presidente invierà una mail per dichiarare ufficialmente chiusa la riunione informando i partecipanti in merito al raggiungimento o meno del quorum previsto per la validità della riunione. In allegato viene inviata la bozza del verbale aggiornata con gli esiti delle votazioni;**
7. **a cura del Presidente tutte le mail relative alla riunione verranno archiviate in un'apposita cartella e allegate al verbale;**

*DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE*

8. qualora entro 48 ore dalla convocazione almeno il 10% dei componenti faccia richiesta di seduta in presenza, il Presidente dichiara annullata la convocazione della riunione telematica e convoca in nuova data una riunione Consiglio in presenza.

Art. 8

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio della Scuola svolge le seguenti funzioni in materia di didattica:

- a) persegue, in linea con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi didattici da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, sulla base delle proposte dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;
- b) coordina e razionalizza le attività formative erogate dai Dipartimenti;
- c) su proposta motivata non vincolante di uno o più Dipartimenti, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti e del Dipartimento di afferenza, presenta agli organi accademici la richiesta di istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei relativi corsi di studio, inoltrando la richiesta al Senato Accademico;
- d) collabora con i corsi di studio e con i Dipartimenti alla definizione, per ciascun anno accademico, della programmazione generale delle attività didattiche e delle modalità di coordinamento logistico delle stesse;
- e) approva, per ciascun anno accademico, la programmazione generale delle attività didattiche e le modalità di coordinamento logistico delle stesse;
- f) approva per ciascun corso di studio l'offerta didattica programmata ed erogata, ivi compresi gli incarichi di insegnamento ed eventuali mutuazioni di insegnamenti o moduli, unitamente ad ogni altra regola per la frequenza del percorso formativo, in conformità a quanto inserito nella Banca-dati ministeriale;
- g) approva il calendario delle lezioni, le indicazioni relative all'iscrizione, le modalità di accesso ai corsi di studio secondo quanto indicato nei rispettivi ordinamenti didattici e nelle apposite Banche-dati ministeriali, il calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli;
- h) propone ai competenti organi accademici, su delega del Dipartimento interessato, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio, su iniziativa dei competenti Consigli di corso di studio, laddove istituiti.
- i) esprime parere obbligatorio non vincolante sui piani di sviluppo dei Dipartimenti, relativamente alle funzioni connesse alla didattica;
- j) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle richieste dei Dipartimenti di posti di professori e ricercatori universitari;
- k) definisce e approva la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti; recepisce la Relazione annuale della commissione stessa;
- l) organizza attività culturali e formative rivolte agli studenti;
- m) collabora alle attività di alta formazione promosse e attivate dai Dipartimenti;
- n) progetta e organizza le attività di orientamento, tutorato e placement. In particolare:
 - 1) in materia di orientamento alla scelta universitaria, offre, sulla base di apposite convenzioni con gli enti e istituti interessati:
 - a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola superiore;
 - b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
 - c) consulenze su temi relativi all'orientamento in base alle richieste provenienti dalle scuole.

***DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE***

- 2) In materia di tutorato assicura la diffusione di adeguate informazioni sui percorsi formativi interni ai corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.
- 3) In materia di placement, può attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi, corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Presidente l'adozione di singoli atti.
3. Il Consiglio svolge tutti gli altri compiti che siano ad esso espressamente attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti o, comunque, strettamente connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
4. Resta ferma la possibilità per i consigli di Dipartimento di delegare specifiche ulteriori funzioni alla Scuola.

Art. 9

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di studio. La Commissione Paritetica redige una relazione annuale che contiene proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche.
2. La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da numero pari di docenti e studenti, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola, nel rispetto delle previsioni normative vigenti. Ove possibile, la componente studentesca dovrà essere rappresentativa dei diversi Corsi di studio afferenti alla Scuola. Non possono far parte della Commissione Paritetica docenti-studenti i Presidenti dei Consigli di Corso di studio (o figure equivalenti), i Direttori di Dipartimento, il Presidente della Scuola e i Responsabili Qualità del Dipartimento.
3. La carica, per quanto riguarda la componente docente della commissione, ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola.
4. Le modalità di nomina degli Studenti nella Commissione Paritetica sono previste con Decreto Rettorale, in mancanza di idonea previsione del Consiglio della Scuola.
5. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 10

Afferenze, durata e cessazioni

Un Dipartimento afferente alla Scuola può uscirne, su delibera del proprio Consiglio, dandone comunicazione al Presidente della Scuola entro il mese di Settembre precedente la definizione dell'offerta formativa.

Il Presidente ne darà comunicazione al Consiglio della Scuola e agli organi accademici per i necessari adempimenti.

Ogni Dipartimento garantisce comunque la permanenza nella Scuola per almeno un triennio dalla sua costituzione.



*DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE*

Art.11

Norme transitorie

1. In fase di prima attuazione e comunque per tutto l'anno accademico 2018/2019 le funzioni di Presidente della Scuola sono svolte dal Rettore

Art. 12

Norme finali – entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dai Dipartimenti afferenti a maggioranza semplice.
2. Le successive eventuali modifiche sono approvate dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole dei Dipartimenti afferenti.
3. Il Regolamento e sue eventuali modifiche sono trasmessi all'Amministrazione centrale per l'approvazione da parte degli Organi accademici ai sensi dell'art. 24, comma 8, dello Statuto.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo

ALLEGATO 1 –

ELENCO DEI DIPARTIMENTI AFFERENTI ALLA SCUOLA DI
INGEGNERIA: DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA “ENZO
FERRARI” DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI
DELL'INGEGNERIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE